



Alla c.a. Nuove Acque S.p.A.

e p.c.

Settore Autorizzazioni Rifiuti

ARPAT – Dip.to di Arezzo

OGGETTO: LR 10/2010, art. 58 e Dlgs. 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis. Parere in merito alla proposta di modifica all'impianto di trattamento reflui liquidi sito in località Casolino nel Comune di Arezzo. Proponente e gestore: Nuove Acque S.p.A. **Invio Parere.**

Con D.G.R. n. 1499 del 30/11/2020 si è conclusa la VIA postuma ex D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e artt. 52 eseguenti, D.G.R. n. 931/2019 dell'esistente impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, operazioni D8 e D9, con capacità superiore a 50 t/giorno con pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni.

L'impianto di depurazione di acque reflue urbane e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, già autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale Provvedimento Dirigenziale n. 56/EC/2011 del 15/03/2011 (e successive proroghe), aggiornata con Decreto Dirigenziale n. 19512 del 09/11/2021, emesso da Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Rifiuti, successivamente rettificato con Decreto rilasciato dallo stesso settore di Regione Toscana n. 2079 del 10/02/2022;

Con nota del 04/08/2023 (prot. n. 0379655), Nuove Acque SpA ha richiesto, a questo Settore, un parere in ordine alla sostanzialità ai fini VIA della modifica del valore limite imposto per l'emissione "E8" posta a valle dell'unità di trattamento odori prevista da 80 OUE/m³ a 150 OUE/m³, allegando la relativa documentazione.

Il Proponente ha richiesto **la modifica** del valore limite imposto per l'emissione "E8" posta a valle dell'unità di trattamento odori prevista da 80 OUE/m³ a 150 OUE/m³. Precisa che non saranno apportate modifiche progettuali rispetto a quanto già valutato: la specifica richiesta di rivalutazione del limite è stata inclusa anche all'interno dell'istanza di riesame AIA con modifiche sostanziali ad oggi in corso presso i competenti uffici di Regione Toscana.

Chiede che il nuovo limite sia applicato già dal momento dell'attivazione del sistema di trattamento (ossia al termine dei lavori di Lotto 2 ad oggi autorizzati ed in corso), da mantenere per la successiva fase di esercizio "a regime" dell'impianto, che si avrà a conclusione di tutti i lavori di progetto compreso il Lotto 3 (in corso di autorizzazione nell'ambito del procedimento di riesame AIA con modifiche sostanziali).

A supporto della richiesta il Proponente ha inviato uno studio diffusionale nel quale è stato valutato l'impatto odorigeno considerando un'emissione dall'unità trattamento odori pari a 150 OUE/m³ invece che pari a 80 OUE/m³ come nella versione precedentemente presentata in sede di procedimento di VIA. Lo studio mette a confronto i risultati così ottenuti con quelli precedenti, sia nella fase transitoria (ovvero con l'essiccatore esistente in esercizio e l'unità trattamento odori a servizio delle sezioni sottoposte a copertura e captazione) che nella fase definitiva (con la dismissione dell'attuale essiccatore e l'unità di trattamento odori a servizio anche del nuovo essiccatore).



La motivazione della richiesta di innalzare il valore limite a 150 OUE/m³ è dovuta al fatto che il valore di 80 OUE/m³ (ad oggi riportato in autorizzazione AIA, a seguito dello studio diffusionale precedentemente inviato) rappresenta il valore di progetto massimo raggiungibile dal sistema di trattamento odori in condizioni ideali. Secondo il Proponente, se tale valore è preso a riferimento come valore limite massimo, esso risulta eccessivamente restrittivo, di difficile mantenimento in modo permanente e raggiungibile con notevole ed ingiustificato dispendio di energia ed utilizzo di prodotti chimici che non comporterebbe un beneficio apprezzabile ai recettori rispetto all'applicazione del limite posto a 150 OUE/m³.

Il Settore VIA con nota del 23/08/2023 (Prot. n. 0395170) ha richiesto ad Arpat un contributo tecnico istruttorio sulle valutazioni effettuate dal Proponente e se la modifica del valore limite possa o meno determinare un incremento significativo dei fattori di impatto dovuti all'esercizio dell'impianto.

In data 02/01/2024 (prot. 1400) l'ARPAT, Settore specialistico "Modellistica previsionale", ha inviato la valutazione favorevole alla modifica : "[...] Lo "Studio" appare condotto in maniera corretta e non si riscontrano evidenti inesattezze o lacune nell'effettuazione dei calcoli.

Si rileva che la differenza fra le concentrazioni "di picco" di odori associate agli scenari in cui l'emissione associata all'impianto di trattamento aria H6 è pari a 150 UOE/m³ sono sostanzialmente sovrapponibili, anche se di poco superiori, a quelle in cui tale emissione è considerata pari a 80 UOE/m³. Tale risultato appare ragionevole dato che (come è possibile rilevare dal quadro emissivo degli odori riportato alle pagg. 9 e successive dal documento "Studio") l'emissione associata all'impianto H6 risulta essere non eccessivamente preponderante rispetto a quelle associate alle altre sorgenti odorogene dell'impianto.

Si prende atto del fatto che per gli scenari "autorizzati" si ha il superamento del valore soglia previsto nelle "Linee Guida Odori della Provincia di Trento" per le aree residenziali presso tre recettori sensibili (nn. 14, 18 e 23 come indicati dal proponente). In ogni caso, tale superamento permane sia nel caso in cui l'emissione in uscita all'impianto di abbattimento odori sia pari a 150 UOE/m³ che a 80 UOE/m³. Tale superamento è atteso che non si verifichi più una volta che il gestore provvederà alla dismissione dell'essiccatore esistente (sezione F7 essiccamento fanghi) e al convogliamento delle emissioni odorogene del nuovo impianto di essiccamento termico all'impianto di trattamento aria (scenario futuro)".

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;

Visto il contributo di ARPAT, considerato che la modifica prevista non comporta variazioni del ciclo produttivo, alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto, non ne comporta un incremento della capacità produttiva o il potenziamento, non è prevedibile l'incremento significativo dei fattori di impatto, si ritiene che la modifica non sia sostanziale ai fini VIA.

Il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nel sopra citato provvedimento in materia di VIA.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Pietro Carnevali (tel. 055 4386235) e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
Alessio Nenti (tel. 055 4387161) e-mail: alessio.nenti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiadini

PC/AN

Allegato contributo ARPAT del 02/01/2024 (prot. 1400);

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

AOGRT/PD Prot. 0015469 Data 11/01/2024 ore 12:16 Classifica P.140.060 Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

ARPAT - AREA VASTASUD . Dipartimento di Arezzo - Settore Supporto tecnico

Viale Maginardo, 1 - 52100 - Arezzo

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: AR.01.05.03/6.105 del 28/12/2023 a mezzo: PEC

alla Regione Toscana
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Nuove Acque S.p.A - Proposta di modifica all'impianto di trattamento reflui liquidi sito in località Casolino nel Comune di Arezzo - Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis, Legge regionale 10/2010, articolo 58. Contributo istruttorio specialistico relative alla valutazione degli impatti olfattivi. Parere positivo.

Riferimento

- Richiesta contributo tecnico istruttorio Regione Toscana protocollo 71680 del 26/9/2023

Si trasmette in allegato il contributo tecnico istruttorio richiesto per l'art. 58 della LRT 10/2010 circa la sostanzialità o meno della modifica proposta ai fini delle procedure VIA.

Il contributo analizza nel dettaglio lo studio modellistico diffusionale presentato e ritiene la verifica conclusa con esito positivo.

Arezzo, 28 dicembre 2023

Dr. Geol. Stefano Menichetti*
Dirigente del Dipartimento di Arezzo

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Elenco allegati:

1. Contributo istruttorio del Settore Modellistica previsionale di ARPAT Area Vasta Centro CII_SMP_depuratore_Casolino_20231222.pdf

ARPAT - AREA VASTA CENTRO - Settore Modellistica previsionale
Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 - Firenze

Prot. n. *IIII*

Class. AR.01.05.03/6.105

del 22 dicembre 2023

a mezzo *Freedocs*

Per Dott.ssa Cecilia Scarpi
Responsabile

Dott. Stefano Menichetti

DIPARTIMENTO DI AREZZO

Oggetto: Invio contributo specialistico – Nuove Acque S.p.A.: Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di modifica dell'esistente impianto di depurazione sito in località Casolino San Leo, Arezzo - Osservazioni relative alla valutazione degli impatti olfattivi

In relazione alla vostra richiesta del 19.12.2023 (fascicolo AR.01.05.03/6.105, con scadenza per il nostro parere 22.12.2023), si invia l'allegato contributo specialistico «Nuove Acque S.p.A.: Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di modifica dell'esistente impianto di depurazione sito in località Casolino San Leo, Arezzo - Osservazioni relative alla valutazione degli impatti olfattivi» del 22.12.2023, redatto secondo le modalità indicate dal DP SGQ.99.015 (Rev. 2) e dalla nota di chiarimento DT e DA del 5.9.2013 (DV.06.07/6), la cui istruttoria è stata curata da Andrea Lupi.

Si chiede che, laddove codesta Struttura ARPAT dovesse redigere un proprio parere all'Amministrazione richiedente anche sulla base delle osservazioni qui allegate[§], questo sia notificato via Freedocs al Responsabile del Settore Modellistica previsionale.

Si ricorda che le informazioni relative alle competenze e attività del Settore Modellistica previsionale sono reperibili sulla intranet di ARPAT all'indirizzo: [Omnibus → AREA VASTA CENTRO → Settore Modellistica Previsionale](#).

Cordiali saluti.

Dott. *Antongiulio Barbaro* *
Responsabile del Settore Modellistica previsionale
Area Vasta Centro

Allegato: «Nuove Acque S.p.A.: Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di modifica dell'esistente impianto di depurazione sito in località Casolino San Leo, Arezzo - Osservazioni relative alla valutazione degli impatti olfattivi», 22.12.2023.

§ Si fa presente che il testo del solo contributo istruttorio allegato alla presente è estraibile dal file in formato PDF utilizzando il software PDFSAM in dotazione a tutti i PC ARPAT, comunque scaricabile dal sito intranet del SIRA-TIC (<https://tic.arpat.toscana.it/doc/sw/sw-pc/sw-tutti-pc/pdfsam>).

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all'art.1, co.1, lett. q) del D.Lgs. 82/2005.

Nuove Acque S.p.A.: Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di modifica dell'esistente impianto di depurazione sito in località Casolino San Leo, Arezzo - Osservazioni relative alla valutazione degli impatti olfattivi

Documentazione esaminata

Per la redazione del presente contributo istruttorio è stata esaminata la documentazione relativa al progetto di modifica dell'esistente impianto di depurazione sito in località Casolino San Leo nel territorio del Comune di Arezzo, gestito da Nuove Acque S.p.A..

In particolare, sono stati esaminati i contenuti della seguente documentazione:

- documento datato dicembre 2022: *“Campionamento olfattometrico delle emissioni odorigene dell'impianto di depurazione di Via Fosco Corti ad Arezzo - Studio meteo diffusionale delle ricadute odorigene nell'ambiente circostante negli scenari emissivi futuri B, C e C1”* (di seguito: Studio);
- elaborati grafici: *“Layout installazione stato attuale”, “Layout installazione stato di progetto”* *“Planimetria emissioni atmosfera stato attuale”* e *“Planimetria emissioni atmosfera stato di progetto”*.

Sintesi della documentazione

L'impianto in esame, è oggetto di specifico progetto di *revamping*, suddiviso in 3 Lotti, e sono attualmente in corso i lavori per i Lotti 1 e 2.

Con D.D. Regione Toscana n. 19512 del 9/11/2021 - successivamente rettificato con D.D. n. 2079 del 10/2/2022 (aggiornamento dell'AIA vigente) - sono state autorizzate le modifiche di tipo non sostanziale legate all'esecuzione dei lavori del Lotto 2 e nello specifico, per la nuova emissione “E8” che verrà attivata a valle dell'unità di trattamento odori H6 prevista, alla quale è stato imposto un valore limite di emissione pari a $80 \text{ OU}_E/\text{m}^3$.

Il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA in corso riguarda la richiesta di modifica del valore limite imposto per l'emissione “E8” posta a valle dell'unità di trattamento odori prevista: da $80 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ a $150 \text{ OU}_E/\text{m}^3$.

Il proponente precisa che:

- non saranno apportate modifiche progettuali rispetto a quanto già valutato nel precedente procedimento di VIA postuma;
- chiede che il nuovo limite sia applicato già dal momento dell'attivazione del sistema di trattamento (ossia al termine dei lavori di Lotto 2 ad oggi autorizzati ed in corso).

Il proponente presenta all'interno del documento “Studio” una valutazione di impatto olfattivo realizzata con strumenti modellistici, determinato dalle emissioni dell'impianto di depurazione, nei seguenti scenari:

- Scenario di progetto B1 (Stralcio 1-2-3), attualmente autorizzato che prevede:
 - copertura delle vasche dei pretrattamenti (sezioni A1-A2-A3-A4, della sezione G3, dei sedimentatori primari (sezioni B1 e B2);
 - realizzazione del sistema di trattamento odori (sezione H6) e convogliamento delle emissioni diffuse provenienti dalle sezioni coperte di cui al punto precedente;
 - installazione del sistema di aerazione a bolle fini in sostituzione del sistema di aerazione a turbine e ad ossigeno liquido esistente delle sezioni C1 e C2;
 - svuotamento e pulizia dei due digestori anaerobici (svuotamento, pulizia interna, ripristino di eventuali strutture ammalorate, sostituzione impianti interni di miscelazione);
 - valore di unità olfattometriche in uscita dall'unità di trattamento aria H6, emissione E8, di $80 \text{ OU}_E/\text{m}^3$.
- Scenario C1 identico al B1, ma con un valore di unità olfattometriche in uscita dall'unità di

trattamento aria H6, emissione E8, pari a $150 \text{ UO}_E/\text{m}^3$ anziché $80 \text{ UO}_E/\text{m}^3$.

- Scenario C: scenario futuro che prevede in aggiunta a quanto già elencato nello scenario di progetto:
 - la dismissione dell'essiccatore esistente (sezione F7 essiccamento fanghi) e il convogliamento delle emissioni odorigene del nuovo impianto di essiccamento termico ad un impianto di trattamento aria H6 che sostituirà le emissioni EPC7-EPC8-E1;
 - valore di unità olfattometriche in uscita dall'unità di trattamento aria H6, emissione E1, di $150 \text{ UO}_E/\text{m}^3$.
- Scenario B, identico al C ma con un valore di unità olfattometriche in uscita dall'unità di trattamento aria H6, emissione E1, di $80 \text{ UO}_E/\text{m}^3$ anziché $150 \text{ UO}_E/\text{m}^3$.

Nell'elaborato "Studio" è presente un'elencazione georeferenziata dei possibili recettori "sensibili" presenti nelle vicinanze dell'impianto.

Figura 1: geolocalizzazione su foto satellitare dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze dell'impianto (sagoma violetta).



La stima delle concentrazioni in aria ambiente è stata effettuata tramite il sistema di modelli costituito dal pre-processore meteorologico CALMET e dal modello lagrangiano, non stazionario a *puff*, multistrato e multi-inquinante CALPUFF. E' stato considerato il 2016 come anno meteorologico di riferimento e per tale anno sono stati forniti a CALMET i dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO presenti nell'area ed anche i dati strumentali rilevati dalla stazione meteo del SIR-Settore Idrologico della Regione Toscana denominata "Cesa" (codice TOS11000037) e dalla stazione meteorologica attiva presso l'impianto. Tramite il modello CALPUFF sono state poi stimate le concentrazioni in aria ambiente all'interno di un'opportuna *sampling grid* di $5 \text{ km} \times 5 \text{ km}$, con lato delle singole celle pari a 100 m. Si prende comunque atto del fatto che i file utilizzati per l'implementazione del codice di calcolo CALMET, ivi compresi il file meteo e quello orografico, non sono stati resi disponibili dal proponente. I valori di orografia utilizzati sono stati estratti dal DTM NASA SRTM3 mentre i valori di uso del suolo sono stati ottenuti dal Corine Land Cover 2000.

Il proponente tiene conto, esclusivamente per le sorgenti puntuali (camini E1 ed E2 e camino del nuovo

essiccatore) del fenomeno del *building downwash* tramite l'utilizzo del Building Profile Input Program (BPIP)¹.

I ratei emissivi di odore relativi alle varie sorgenti sono stimati a partire da misurazioni svolte sulla base delle indicazioni presenti nelle "Linee Guida Odori della Provincia Autonoma di Trento"², con particolare riferimento capitolo 3, paragrafo 3.2 "Criteri per la caratterizzazione delle diverse tipologie di sorgenti - Sorgenti convogliate puntiformi, sorgenti convogliate areali, sorgenti diffuse areali, sorgenti diffuse volumetriche".

Viene quindi calcolato, sul dominio di calcolo ed in particolare sui recettori individuati, il 98° percentile annuo delle concentrazioni "di picco", ottenute a partire dai rispettivi valori medi orari in accordo con quanto suggerito nell'Allegato 1 delle "Linee Guida Odori della Regione Lombardia" (D.G.R. Lombardia 15 febbraio 2012, n. IX/3018)³.

I risultati ottenuti dal proponente vengono restituiti riportando in forma tabellare per tutti gli scenari (alle pag. 33 del documento "Studio") i valori delle concentrazioni di odore presso i recettori sensibili considerati. Inoltre vengono fornite, relativamente alle stesse grandezze, le curve di isoconcentrazione ottenute sul dominio di calcolo (pag. 34 e successive del documento).

Al fine di valutare gli impatti olfattivi, il proponente tiene conto di quanto riportato nelle "Linee Guida Odori della Provincia di Trento", nelle quali vengono fissati i seguenti valori-soglia di accettabilità per il 98° percentile annuo dei valori "di picco" degli odori, in ragione della distanza dei recettori dalla sorgente e della loro collocazione in aree residenziali o meno:

- per recettori posti in aree residenziali
 - 1 UO/m³ a distanze maggiori di 500 m dalle sorgenti
 - 2 UO/m³ a distanze comprese fra 200 m e 500 m dalle sorgenti
 - 3 UO/m³ a distanze minori di 200 m dalle sorgenti;
- per recettori posti in aree non residenziali (come la maggioranza dei recettori di interesse nel caso in esame)
 - 2 UO/m³ a distanze maggiori di 500 m dalle sorgenti
 - 3 UO/m³ a distanze comprese fra 200 m e 500 m dalle sorgenti
 - 4 UO/m³ a distanze minori di 200 m dalle sorgenti.

Secondo le "Linee Guida Odori della Provincia di Trento" i valori delle concentrazioni di odore dovute alle sole emissioni di uno stabilimento/impianto di interesse stimati con idoneo codice di calcolo possono essere confrontati direttamente con le suddette soglie di accettabilità.

Nel caso in esame, confrontando tali valori con il 98° percentile annuo delle concentrazioni orarie "di picco" stimate dal proponente sui recettori sensibili, si nota che presso tre recettori sensibili (nn. 14, 18 e 23 come indicati dal proponente) si ha il superamento del valore soglia previsto nelle "Linee Guida Odori della Provincia di Trento" per le aree residenziali relativamente agli scenari B1 e C1 (scenari autorizzati).

Il punto in cui si ritrova il valore massimo del 98° percentile annuo delle concentrazioni orarie "di picco" stimate ricade all'interno dell'impianto.

1 Si veda il link: <https://www.epa.gov/scram/air-quality-dispersion-modeling-related-model-support-programs>

2 D.G.P. n. 1087 del 24.6.2016 "Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività a impatto odorigeno":
<https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Le-nuove-linee-guida-sugli-odori>.

3 Il valore "di picco" rappresenta la concentrazione massima in UO/m³ che si verifica nel breve periodo (pochi minuti) ed è stimata moltiplicando la rispettiva media oraria per un fattore di conversione unico e uniforme pari a 2,3 (*peak-to-mean-ratio*), come indicato nel paragrafo 13 delle citate "Linee Guida Odori della Regione Lombardia".

Tabella 1: comparazione scenari B1 vs. C1 e C vs. B.
98° percentile annuo delle concentrazioni orarie “di picco” di odore.

Postazione	Scenario B1	Scenario C1	Scenario C	Scenario B	Valore di accettabilità LG Prov. Trento	
	98° Percentile su base annua con fattore peak-to-mean ratio pari a 2,3. Stralci 1, 2 3 essiccatore esistente attivo, limite 80 UOe/m ³ per impianto trattamento aria.	98° Percentile su base annua con fattore peak-to-mean ratio pari a 2,3. Stralci 1, 2 3 essiccatore esistente attivo, limite 150 UOe/m ³ per impianto trattamento aria.	98° Percentile su base annua con fattore peak-to-mean ratio pari a 2,3. Impianto stato definitivo, nuovo essiccatore attivo e spegnimento vecchio essiccatore, limite 150 UOe/m ³ per impianto trattamento aria.	98° Percentile su base annua con fattore peak-to-mean ratio pari a 2,3. Impianto stato definitivo, nuovo essiccatore attivo e spegnimento vecchio essiccatore, limite 80 UOe/m ³ per impianto trattamento aria.	Aree residenziali	Aree non residenziali
	(ouE/m ³)	(ouE/m ³)	(ouE/m ³)	(ouE/m ³)		
1	1,4	1,4	1,2	1,2	2	3
2	1,4	1,4	1,3	1,3	2	3
3	0,8	0,8	0,5	0,5	1	2
4	0,5	0,5	0,2	0,2	1	2
5	0,5	0,6	0,2	0,2	1	2
6	0,5	0,6	0,2	0,2	1	2
7	0,5	0,6	0,2	0,2	1	2
8	0,6	0,6	0,3	0,2	1	2
9	0,7	0,7	0,3	0,3	1	2
10	1,1	1,1	0,5	0,5	2	3
11	1,2	1,2	0,5	0,5	2	3
12	0,7	0,7	0,2	0,1	1	2
13	0,8	0,8	0,3	0,2	1	2
14	1,1	1,2	0,6	0,6	1	2
15	0,8	0,8	0,4	0,4	1	2
16	0,8	0,8	0,4	0,4	1	2
17	0,9	1,0	0,5	0,5	1	2
18	1,6	1,7	0,7	0,6	1	2
19	0,6	0,6	0,3	0,3	1	2
20	0,4	0,4	0,1	0,1	1	2
21	0,4	0,4	0,1	0,1	1	2
22	0,5	0,6	0,2	0,2	1	2
23	1,4	1,4	0,9	0,9	1	2
24	0,3	0,3	0,1	0,1	1	2
MAX	8,4	8,5	8,5	8,4	(interno impianto)	

Osservazioni

Lo “Studio” appare condotto in maniera corretta e non si riscontrano evidenti inesattezze o lacune nell’effettuazione dei calcoli.

Si rileva che la differenza fra le concentrazioni “di picco” di odori associate agli scenari in cui l’emissione associata all’impianto di trattamento aria H6 è pari a 150 UO_E/m³ sono sostanzialmente sovrapponibili, anche se di poco superiori, a quelle in cui tale emissione è considerata pari a 80 UO_E/m³. Tale risultato appare ragionevole dato che (come è possibile rilevare dal quadro emissivo degli odori riportato alle pagg. 9 e successive dal documento “Studio”) l’emissione associata all’impianto H6 risulta essere non eccessivamente preponderante rispetto a quelle associate alle altre sorgenti odorigene dell’impianto⁴.

Si prende atto del fatto che per gli scenari “autorizzati” si ha il superamento del valore soglia previsto nelle “Linee Guida Odori della Provincia di Trento” per le aree residenziali presso tre recettori sensibili (nn. 14, 18 e 23 come indicati dal proponente). In ogni caso, tale superamento permane sia nel caso in cui l’emissione in uscita all’impianto di abbattimento odori sia pari a 150 UO_E/m³ che a 80 UO_E/m³. Tale superamento è atteso che non si verifichi più una volta che il gestore provvederà alla dismissione dell’essiccatore esistente (sezione F7 essiccamento fanghi) e al convogliamento delle emissioni odorigene del nuovo impianto di essiccamento termico all’impianto di trattamento aria (scenario futuro).

Visto quanto sopra, si ritiene che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA in corso possa concludersi con esito positivo.

Dott. *Antongiulio Barbaro**

Responsabile del Settore Modellistica previsionale - Area Vasta Centro

Firenze, 22.12.2023

4 L’emissione associata all’impianto di trattamento H6 è pari, rispetto al totale delle emissioni odorigene dell’impianto: nello scenario B1 al 9,8%; nello scenario C1 al 16,9%; nello scenario B al 18,6%; nello scenario C al 30%.

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all’art.1, co.1, lett. q) del D.Lgs. 82/2005.